


<p>Milano</p> 	<p>Comune di Milano</p>	<p>Direzione Centrale Educazione e Istruzione Settore Servizi Scolastici ed Educativi Centro di Istruzione per l'Adulto e l'Adolescente "A. Manzoni"</p>	<p>CODICE: CIRCOLARE DATA: 30.11.2011 PAGINA: 1 REVISIONE: Rev.3</p>
---	-----------------------------	---	--

data 021/10/2016

CIRCOLARE

n° 27 SC / ac
redatta / compilata

Esporre all'albo d'Istituto

Alla attenzione di:

Studenti

Docenti

Educatori Scolastici

Counselor

Personale di Segreteria

Oggetto: Estensione del divieto di fumo anche alle Sigarette Elettroniche nei Luoghi di Lavoro

In relazione a quanto indicato nell'oggetto si allega la disposizione ricevuta il 12/04/2013 con l'obbligo di ottemperanza delle norme previste.

Il Vicepresidente
Prof. Antonio Cioni

La Preside
Dott.ssa Silvia Corniglia



Milano, 12/04/2013

Inviata per e-mail

A: Tutti i Lavoratori del Comune di Milano

Inviata per e-mail

E p.c.: Giuliano Pisapia
Ill.mo Sindaco di Milano

Inviata per e-mail

Sig. Giovanni Carniel
Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione

Inviata per e-mail

Dott. Enrico Proto
Coordinatore dei Medici Competenti

Oggetto: Estensione del divieto di fumo anche alle Sigarette Elettroniche nei Luoghi di Lavoro

La sigaretta elettronica o e-cigarette è un dispositivo elettronico che prende come modello i tradizionali prodotti per inalare il fumo, quali le sigarette, i sigari e le pipe. È uno strumento dotato di una batteria ricaricabile che consente di inalare il vapore di una soluzione di acqua, glicole propilenico, glicerolo, nicotina (in quantità variabile o anche assente) e aromi.

Il Comune di Milano, in esito alla entrata in vigore dell'art. 51 della Lg 3/2003, che vieta il fumo in tutti i luoghi di lavoro chiusi a decorrere dal 10 gennaio 2005, si è dotato di una propria regolamentazione con Circolare 1 del 2005 del Direttore Generale, e nota del 7 gennaio 2005 della DC Risorse Umane. La regolamentazione del Comune ha inteso perseguire la massima estensione del divieto di fumo.

Per contro non risulta ad oggi legislazione nazionale o regionale in materia di utilizzo della Sigaretta Elettronica nei luoghi di lavoro, né indicazioni o linee guida da parte del Ministero della Salute o della DG Sanità Regione Lombardia. La legislazione della Comunità Europea e degli Stati Membri, così come dei Paesi Anglosassoni, appare ancora contraddittoria, sia in termini di Direttiva di Prodotto (marchio CE, dispositivo medico, etc.) sia in termini di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.

E' stata pertanto richiesta valutazione specifica al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Coordinatore dei Medici Competenti che – con nota del 19.03.2013 – hanno concordemente ritenuto che il divieto di fumo debba essere esteso in via precauzionale anche alla sigaretta elettronica.

E' stato inoltre richiesto un parere alla ASL Città di Milano, che informalmente con mail del 18.03.2013, suggerisce di estendere il divieto di fumo anche alle sigarette elettroniche, anche solo in via prudenziale per assenza di specifiche disposizioni.

Concorrono quindi alla estensione del divieto di fumo più argomentazioni:

- l'assenza di normativa regolamentare;
- il principio di precauzionalità;
- l'interpretazione estensiva dell'art. 51 della lg. 3/2003 che persegue il fine primario della tutela della salute dei non fumatori;
- l'impossibilità di escludere effetti nocivi;



Pertanto, per quanto sopra, nei Luoghi di Lavoro del Comune di Milano si

**ESTENDONO LE NORME SUL DIVIETO DI FUMO anche alle SIGARETTE
ELETTRONICHE.**

La violazione delle presenti disposizioni e' sanzionabile al pari delle altre norme di prevenzione stabilite dal dlgs 81/2008. Si fa onere ai dirigenti e preposti ai sensi del dlgs 81/2008 di disporre e fare rispettare l'osservanza del presente divieto di fumo.

Si fa inoltre onere ai dirigenti che gestiscono attività aperte al pubblico (biblioteche, anagrafi, sportelli, etc.) di regolamentare l'uso degli spazi aperti al pubblico ove siano presenti anche lavoratori del Comune in coerenza al presente divieto. In sintesi, occorre concretamente impedire che il Lavoratore sia esposto a "fumo passivo" o "vaping passivo".

In esito al presente divieto – da intendersi in forma generalizzata – non variando le sostanze chimiche presenti nei luoghi di lavoro, non si ritiene necessario aggiornare la Valutazione del Rischio Chimico.

Cordiali saluti.

Il Datore di Lavoro Unico
(Ing. Sergio Aldarese)

Il Direttore Generale
(dott. Davide Corritore)